

Come affrontare il nuovo art. 272 bis (Dlgs. 152/06)

(il percorso intrapreso da Arpae)

Stefano Forti – Arpae Emilia Romagna

**SCUOLA
ODORI**

Esperienze di
valutazione
delle emissioni
odorogene

15 e 16 OTTOBRE 2018

Trieste, Sala Tessitori, Piazza Guglielmo Oberdan 5

Articolo 272-bis

Emissioni odorigene

1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per le sostanze odorigene;
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,

2. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo.

**VIENE UFFICIALIZZATO IL FATTO CHE LE
EMISSIONI ODORIGENE RAPPRESENTANO UNA
FORMA DI EMISSIONE IN ATMOSFERA E CHE
PERTANTO POSSONO ESSERE PRESI
PROVVEDIMENTI, DECISIONI O MISURE
(TECNICHE E/O GESTIONALI)
PER LA LORO PREVENZIONE E LIMITAZIONE**

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

1. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce:
 - delle caratteristiche degli impianti
 - delle attività presenti nello stabilimento
 - delle caratteristiche della zona interessata,
e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

LA MISURE ELENcate DI SEGUITO SONO PERCIO' LECITE ... OVE OPPORTUNO, ALLA LUCE DI....

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;

... (OLTRE A QUELLI GIA' ESPRESSAMENTE PREVISTI IN BASE ALLE NORME NAZIONALI O REGIONALI APPLICABILI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA).

PARTICOLARMENTE UTILE IN PRESENZA DI SOSTANZE CHE DETERMINANO L'EFFETTO ODORIGENO

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

Ad esempio:

- valori limite di emissione per Ammoniaca, Acido Solfidrico, Fenolo, ENB etiliden-norbornene o altri composti oggettivamente presenti nelle emissioni e caratterizzati da bassa soglia olfattiva, anche se non espressamente previsti da norme naz. o regionali;
- IPOTESI: valori limite o valori guida per specifici composti (anche non odorigeni) che siano “traccianti” attendibili delle emissioni odorigene, come ad esempio COT (uso di solventi), Metano (biogas), ecc.
.....PREVIA RAGIONEVOLE CERTEZZA DELLA CORRELAZIONE TRA TRACCIANTE E ODORE.

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività' aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;

SE CI SONO IMPIANTI O ATTIVITA' CON POTENZIALE IMPATTO ODORIGENO, LE NORME REGIONALI O L'AUTORIZZAZIONE POSSONO PREVEDERE SPECIFICHE PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE E GESTIONALI NONCHE' OBBLIGO DI ATTUARE PIANI DI CONTENIMENTO.

NORME DI RIFERIMENTO PER PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE O GESTIONALI: BAT – D.LGS. 152/06 P.QUINTA – NORME REGIONALI

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività'

aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;

Ad esempio: obbligo di installazione di impianto depurazione, copertura vasche, captazione sfiati, modalità stoccaggio cumuli, gestione fanghi, ecc.

SE CI SONO IMPIANTI O ATTIVITA' CON POTENZIALE IMPATTO ODORIGENO (DESCRIZIONE GENERICA) LE NORME REGIONALI O L'AUTORIZZAZIONE POSSONO PREVEDERE CRITERI LOCALIZZATIVI.....

CRITERI LOCALIZZATIVI GENERALI: **IN AUTORIZZAZIONE????**

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

LE NORME REGIONALI O L'AUTORIZZAZIONE POSSONO DEFINIRE UN PERCORSO (CRITERI E PROCEDURE) CHE CONSENTA, IN BASE ALLA LOCALIZZAZIONE DEI RICETTORI, DI STIMARE DEI VALORI MASSIMI DI PORTATA DI ODORE O DI CONCENTRAZIONE DI ODORE

TIPICAMENTE: studio modellistico per valutare quali livelli emissivi garantiscono ricadute accettabili sui ricettori

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

PROBLEMA.....

**PER ARRIVARE A DIRE: “QUESTO E’ IL VALORE MASSIMO,
DEVO PRIMA DEFINIRE QUAL’E’ IL LIVELLO DI IMPATTO
CHE RITENGO ACCETTABILE.**

**ABBIAMO UNA CONOSCENZA PRECISA DELLE EMISSIONI
ODORIGENE DEI SINGOLI CICLI PRODUTTIVI E DELLA
EFFICACIA DEI PRESIDI DI DEPURAZIONE DA
UTILIZZARE NELLE VALUTAZIONI SULLA RICADUTA DI
ODORI?**

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene.

**SULLA BASE DEL PERCORSO DESCRITTO AI PUNTI
c) - d), RIESCO A STIMARE DEI VALORI MASSIMI DI
PORTATA DI ODORE O DI CONCENTRAZIONE DI
ODORE CHE MI DETERMINANO IMPATTI
ACCETTABILI,
PERCIO' POSSO PROPORLI
COME VALORI MASSIMI**

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

Ad oggi l'art.272bis è vigente quindi, da parte di Arpae è perfettamente lecito prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti che potenzialmente possono avere emissioni odorigene,

ma.....

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

- **per ora non c'è una specifica normativa regionale in Emilia Romagna;**
- **Le aziende che possono avere emissioni odorigene sono consapevoli di dover valutare anche tale aspetto? (le attuali norme regionali o nazionali spesso non danno indicazioni specifiche su quali impianti o attività devono fare queste valutazioni);**
- **La modulistica per richiedere autorizzazione non è precisa e puntuale a tal punto;**



Le linee di indirizzo applicativo di Arpae

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

In attesa della norma regionale, cerchiamo di darci
(noi di Arpae) delle regole per
**EVITARE APPLICAZIONI DELLA NORMA
TROPPO PERSONALIZZATE**

- Risultano necessarie alcune regole per definire e indirizzare in modo omogeneo (possibilmente):
- **a)** le richieste di approfondimento specifico ai gestori (a chi chiedere?, quando chiedere?) ed il livello di approfondimento (cosa chiedere?);
 - **b)** le tecniche di indagine su casi conclamati.

Cosa prevedono le altre Normative Regionali

Lombardia – Piemonte - Trento

Attività che durante il loro esercizio danno luogo ad emissioni odorigene **e** che sono soggette ad AIA o Autorizzazione Gestione Rifiuti + VIA e Screening di attività da cui possono derivare emissioni odorigene

IMPIANTI ESISTENTI

SOLO in caso di conclamate problematiche olfattive.

Cosa prevedono le altre Normative Regionali

Lombardia – Piemonte - Trento

Le Istanze per impianti NUOVI o modifiche di esistenti che abbiano impatto peggiorativo per le emissioni odorigene dovranno essere corredate da una caratterizzazione delle emissioni odorigene e da una valutazione degli impatti (modellistica); sono ammessi approcci alternativi .

Cosa prevedono le altre Normative Regionali

Provincia di Trento

IMPIANTI NUOVI IMPIANTI TRATTAMENTO FORSU RIESAMI

Le Istanze di Autorizzazione dovranno essere corredate da caratterizzazione delle emissioni odorigene e valutazione degli impatti (modellistica); sono ammessi approcci alternativi .

PER ATTIVITA' RITENUTE POCO SIGNIFICATIVE IN RELAZIONE ALLE EMISSIONI ODORIGENE E' AMMESSA UNA RELAZIONE TECNICA ATTESTANTE LA NON SIGNIFICATIVITA'

L'ART. 272-bis (Emissioni odorigene) in Arpae.

PER QUALI CATEGORIE DI AUTORIZZAZIONI E' NECESSARIO RICHIEDERE APPROFONDIMENTI INERENTI ALLE EMISSIONI ODORIGENE?

PER QUALI CATEGORIE DI IMPIANTI E ATTIVITA' E' OPPORTUNO RICHIEDERE APPROFONDIMENTI INERENTI ALLE EMISSIONI ODORIGENE?

QUANTI LIVELLI DI APPROFONDIMENTO TECNICO SI POTREBBERO PREVEDERE?

L'ART. 272-bis (Emissioni odorigene) in Arpae.

IPOSTESI: LIVELLI DI APPROFONDIMENTO TECNICO

~~Livello 0~~

**~~AUTOCERTIFICAZIONE MOTIVATA DI ASSENZA SORGENTI
EMISSIONI ODORIGENE~~**

Livello 1

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE EMISSIONI ODORIGENE E DEI PRESIDI TECNICI/GESTIONALI DI CONTENIMENTO (BASATA ANCHE SU DATI REALI OLFATTOMETRICI E/O CHIMICI MISURATI IN SITO O IN AZIENDE SIMILI OPPURE DEDOTTI DALLA BIBLIOGRAFIA DISPONIBILE) CHE CONSENTA DI VALUTARE L'EFFICACIA DI QUANTO REALIZZATO PER LA PREVENZIONE DELL'IMPATTO OLFATTIVO.

Livello 2

RELAZIONE TECNICA CON CARATTERIZZAZIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE E STUDIO DI IMPATTO MEDIANTE SIMULAZIONE DI DISPERSIONE.

L'ART. 272-bis (Emissioni odorigene) in Arpae.

**PROPOSTA DI APPLICAZIONE AI SEGUENTI
PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI.**

**AUA con Emissioni in Atmosfera (convogliate / diffuse)
Nuovi Stabilimenti**

**SOLO IN CASI SPECIFICI DI DETERMINATE CATEGORIE
PRODUTTIVE, ANCHE IN RELAZIONE ALLA VICINANZA CON
RICETTORI SENSIBILI O AREE RESIDENZIALI/PRODUTTIVE E
CON ELEVATA PRESENZA/PERMANENZA DI PERSONE**

SI: Relazione tecnica Livello 1 di norma (o Livello 2)

L'ART. 272-bis (Emissioni odorigene) in Arpae.

CATEGORIE PRODUTTIVE CON POTENZIALI EMISSIONI ODORIGENE

| Tabella 1: Tipologia di impianto o attività a potenziale rischio osmogeno | |
|---|---|
| 1 | Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati |
| 2 | Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari (pesticidi), pitture e vernici |
| 3 | Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base |
| 4 | Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale |
| 5 | Lavorazione materie plastiche |
| 6 | Fonderie e Produzione di anime per fonderia |
| 7 | Impianti di produzione di Biogas da biomasse e/o reflui zootecnici |
| 8 | Impianti e attività soggetti ricadenti nel campo di applicazione dell'art.275 (COV) e con consumo annuo di solvente non inferiore a 10t. |
| 9 | Allevamenti zootecnici con soglie superiori alle AVG |
| 10 | Allevamenti larve di mosca carnaria o simili |
| 11 | Lavorazione scarti di macellazione, sottoprodotti di origine animale, prodotti ittici (Es: produzione farine proteiche, estrazione grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.) |
| 12 | Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.) |
| 13 | Linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti |
| 14 | Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione |
| 15 | Impianti di compostaggio FORSU |
| 16 | Discariche |
| 17 | Impianti di trattamento rifiuti art.208 a matrice organica, da cui possano derivare emissioni odorigene |

L'ART. 272-bis (Emissioni odorigene) in Arpae.

**PROPOSTA DI APPLICAZIONE AI SEGUENTI
PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI.**

AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale

Autorizzazione Gestione Rifiuti (art.208), VIA e Screening

Impianti Nuovi

**SOLAMENTE se in ragione delle lavorazioni, si possono
RAGIONEVOLMENTE presumere emissioni olfattive**

SI: Relazione tecnica Livello 1 o Livello 2

L'ART. 272-bis (Emissioni odorigene) in Arpae.

**PROPOSTA DI APPLICAZIONE AI SEGUENTI
PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI.**

AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale

Autorizzazione Gestione Rifiuti (art.208), VIA e Screening

ESISTENTI


Modifiche, Riesami e Rinnovi (con o senza modifiche)

**in presenza di segnalazioni o di modifiche potenzialmente
impattanti:**

SI: Relazione tecnica Livello 1 o Livello 2

SCHEMA APPLICAZIONE ART.272 BIS AI PROCEDIMENTI AVG- AUA- AIA- ART.208 – VIA – SCREENING

(fatta salva la possibilità di estendere l'applicazione dell'art.272 bis, rispetto a quanto proposto, SE RITENUTO NECESSARIO)



PROPOSTA DI CRITERI VALUTATIVI DEGLI STUDI MODELLISTICI DI RICADUTA.

Riferimento: D.G.Prov.le di Trento

Recettori in aree residenziali (distanze dalle sorgenti):

- 1 ou/m³ a distanze maggiori di 500m
- 2 ou/m³ a distanze comprese tra 200m e 500m
- 3 ou/m³ a distanze minori di 200m

Recettori in aree NON residenziali (distanze dalle sorgenti):

- 2 ou/m³ a distanze maggiori di 500m
- 3 ou/m³ a distanze comprese tra 200m e 500m
- 4 ou/m³ a distanze minori di 200m

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene.

PROBLEMA.....

IL PERCORSO E' FORMALMENTE CORRETTO?

SI

**IL PERCORSO E' ASSOLUTAMENTE "SOLIDO" NEL
GARANTIRE LA REALE CORRETTEZZA DEI
VALORI FISSATI?**

SI? NO? FORSE? MAH!!!

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

- a) **valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene**

- e) **specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena** espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene.

Concentrazione di odore e Analisi Olfattometrica.

**E' regolamentata dalla norma UNI EN 13725
ma.....**

**Lo strumento di misura rimane il naso umano
e per quanto la norma indichi di usare “SOLO
nasi con prestazioni standardizzate”, sconta
sempre una significativa soggettività, dalla
quale deriva una incertezza del dato che non è**

quasi mai inferiore al 30%

Concentrazione di odore e Analisi Olfattometrica.

Nella norma, i criteri di campionamento sono trattati in modo superficiale; qualche dettaglio in più si trova nella DGR Lombardia ma non esistendo precisi protocolli standardizzati, i laboratori di prova agiscono secondo il criterio della (loro) ragionevolezza,

la qual cosa introduce un altro fattore di incertezza per lo più poco conosciuto.

Concentrazione di odore e Analisi Olfattometrica.

I dati a disposizione per caratterizzare le diverse emissioni delle numerose attività/impianti potenzialmente impattanti a livello odorigeno e per documentare la efficacia dei diversi sistemi di depurazione sono pochi difficilmente correlabili anche per tipologie produttive simili

e spesso non trovano corrispondenza nei riscontri delle analisi chimiche.

Concentrazione di odore e Modellistica.

I modelli matematici di ricaduta

**Ammettono un grado di incertezza che può
arrivare al 50% del valore “reale” che si
avrebbe in ricaduta.**

PROPOSTA DI CRITERI APPLICATIVI DEI PUNTI d) – e) DELL'ART.272BIS

La definizione di **portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena** espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento, può essere proposta nell'ambito del procedimento autorizzativo qualora sia stata presentata, da parte del proponente, una **Relazione tecnica di Livello 2**;

Non devono essere considerate, poichè poco significative, le emissioni odorigene caratterizzate da concentrazioni di odore inferiori a $80\text{ouE}/\text{m}^3$ o da flussi di odore inferiori a $500\text{ouE}/\text{s}$.

Coerentemente con la precedente assunzione, di conseguenza, si stabilisce che **non possano essere fissate portate massime di odore inferiori a $500\text{ouE}/\text{s}$ o concentrazioni massime di emissione odorigena inferiori a $80\text{ouE}/\text{m}^3$.**

PROPOSTA DI CRITERI APPLICATIVI DEI PUNTI d) – e) DELL'ART.272BIS

Data la generale carenza, nelle norme nazionali e nelle regolamentazioni regionali attualmente in vigore, di riferimenti tecnici specifici e di precisi limiti tabellari univoci massimi, fissati in termini di portate o concentrazioni di odore per le diverse attività a potenziale impatto odorigeno,

è opportuno che le portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) vengano definite in prima istanza come "valori obiettivo" o "valori guida" anzichè "valori limite di emissione".

PROPOSTA DI CRITERI APPLICATIVI DEI PUNTI d) – e) DELL'ART.272BIS

Nel caso in cui si definiscano portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena (intesi come "valori obiettivo" o "valori guida" ed espressi in unità odorimetriche ouE/m³ o ouE/s), le Autorizzazioni dovranno prevedere l'obbligo di monitoraggio, da parte del gestore, in corrispondenza della messa a regime degli impianti e per un periodo successivo di almeno 12 mesi.

Tale periodo di monitoraggio consentirà di acquisire informazioni utili per la caratterizzazione delle emissioni e per suffragare e verificare i dati utilizzati nelle simulazioni modellistiche e che sono alla base dei "valori obiettivo" o "valori guida" fissati.

PROPOSTA DI CRITERI APPLICATIVI DEI PUNTI d) – e) DELL'ART.272BIS

Al termine del periodo, si dovrà produrre apposita relazione tecnica; in base ai riscontri ottenuti e delle eventuali ricadute sul territorio (segnalazioni), A.C. potrà:

- **Confermare/modificare**, i "valori obiettivo" o "valori guida" definiti;
- **Confermare/modificare**, l'obbligo di monitoraggio periodico;
- **Definire in Autorizzazione**, attraverso specifiche prescrizioni, modalità operative, gestionali o tecniche da porre in essere a seguito del superamento dei "valori obiettivo" o "valori guida" durante i monitoraggi periodici del gestore;
- se necessario, richiedere la predisposizione di **piani di contenimento** delle emissioni odorigene, definendone la tempistica di attuazione;

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

AGGIORNAMENTO TECNICO
SUL COMPARTO CERAMICO



5 Linee Guida per i processi autorizzativi di progetti con potenziali effetti odorigeni

arpae
emilia-romagna

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

**CENTRO
CERAMICO**

 CONFINDUSTRIA CERAMICA

 ACIMAC
Associazione Costruttori Italiani
Macchine Attrezzature per Ceramica

 SOMAC

 FEDERCHIMICA
CERAMICOLOR
Associazione nazionale coloristi ceramici
e produttori di ossidi metallici

ART. 272-bis (Emissioni odorigene).

LINEE GUIDA PER I PROCESSI AUTORIZZATIVI
DI PROGETTI CON POTENZIALI EFFETTI ODORIGENI

SOMMARIO

INTRODUZIONE

1. FINALITÀ, CONTENUTI E VALORE DELLE LINEE GUIDA

2. PRECISAZIONI SULL'ITER AUTORIZZATIVO DEI PROGETTI DI MODIFICA AIA CHE POSSONO PRODURRE EFFETTI ODORIGENI

- 2.1 Ambito di applicazione
- 2.2 Integrazioni alla procedura autorizzativa
- 2.3 NOTE al Capitolo 2

3. LA MODELLISTICA DI RIFERIMENTO

APRILE 2018

Documento redatto nell'ambito dell'iniziativa di "Aggiornamento tecnico sul comparto ceramico" alla quale hanno partecipato Arpae Emilia-Romagna, AUSL di Modena e Reggio Emilia, Centro Ceramico, Confindustria Ceramica, Ceramicolor-Federchimica e Acimac.

LINEE GUIDA PER I PROCESSI AUTORIZZATIVI
DI PROGETTI CON POTENZIALI EFFETTI ODORIGENI

2. PRECISAZIONI SULL'ITER AUTORIZZATIVO DEI PROGETTI DI MODIFICA AIA CHE POSSONO PRODURRE EFFETTI ODORIGENI

2.1 Ambito di applicazione

Al fine di rispettare i tempi autorizzativi previsti dalla normativa, ma contestualmente garantire tutte le valutazioni ambientali necessarie, anche in tema di emissioni odorigene, si ritiene opportuno prevedere la casistica di seguito elencata.

Rientrano nell'ambito di applicazione degli approfondimenti sugli aspetti odorigeni i progetti di interventi su impianti esistenti ed autorizzati che, in base alla normativa vigente richiedano che il gestore presenti una domanda di modifica sostanziale o non sostanziale della propria AIA (NOTA 1) e che riguardino almeno uno dei seguenti aspetti:

- 1) introduzione nel processo di materiali e linee per decoro e smaltatura digitali;
- 2) incremento del 50% del quantitativo annuo complessivo dei materiali utilizzati per linee di decoro e smaltatura digitali (NOTA 2).

Non rientrano nell'ambito di applicazione le procedure di modifica sostanziale o non sostanziale di AIA esistenti diverse da quelle sopra indicate, nonché i progetti di interventi che non richiedano la presentazione di una domanda di modifica di AIA.

2.2 Integrazioni alla procedura autorizzativa

Si ritiene che nei casi rientranti nel campo di applicazione delineato al punto 2.1, in aggiunta alla ordinaria documentazione prevista per la domanda di modifica AIA, il Gestore dovrà fornire le seguenti informazioni/elaborazioni riguardanti la tematica degli odori:

- a) **Integrazione delle informazioni sulle fasi di decoro e smaltatura digitale** (tipologie "base" degli inchiostri, stima dei quantitativi di inchiostri, tipologia produttiva e stima dei m² prodotti);
- b) **Studio di valutazione preventiva dell'impatto odorigeno dell'installazione post intervento, mediante simulazione di dispersione**, redatto secondo i criteri indicati al capitolo 3.
 - i. Sarà indicato il valore di emissione (ouE/m³) atteso al camino dei forni (tenendo conto del margine di tolleranza corrispondente all'incertezza di misura delle analisi olfattometriche, normalmente comprese in ± 25%-30% di incertezza) e delle conseguenti ouE/m³ in immissione (ricaduta al suolo) rispetto allo specifico contesto territoriale.
 - ii. Il valore di emissione atteso al camino dovrà essere tale da garantire ragionevolmente la limitazione degli episodi di disturbo olfattivo presso i recettori sensibili contenendo la presenza odorigena entro livelli che non pregiudichino l'utilizzo del territorio in accordo con la sua classificazione urbanistica.

LAVORI IN CORSO.....

**PROPOSTA LG ARPAE, DA REDIGERE
TENENDO IN CONSIDERAZIONE IL
DOCUMENTO ISPRA,
DA TRADURRE IN DGR A CURA DELLA
REGIONE ER**

**IPOTESI: CONSEGNA DEL DOCUMENTO
ALLA REGIONE ENTRO FINE 2018**

Vi ringrazio della cortese attenzione

